



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI



Guida al deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale

Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

Sede di Forlì

C.so della Repubblica, 5 – 47121 Forlì

Tel. 0543 713486 Fax 0543 713542

e-mail: brevetti@romagna.camcom.it

sito Internet: www.fc.camcom.it

Sede di Rimini

Viale Vespucci, 58 – 47921 Rimini

Tel. 0541 363807 Fax 0541 363813

e-mail: brevetti@romagna.camcom.it

sito Internet: www.rn.camcom.it

Sede di Cesena

Via G. Finali, 32

Tel. 0543 713564

e-mail: brevetti@romagna.camcom.it

sito Internet: www.fc.camcom.it

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI

Cos'è un'invenzione	pag.....	3
Segretezza e accessibilità al pubblico delle domande	pag.....	4
Diritti di brevetto	pag.....	4
L'importanza delle date	pag.....	4
Durata del brevetto	pag.....	5
Validità della brevettazione nella Repubblica di San Marino	pag.....	5
Rivendicazione di priorità di precedenti depositi	pag.....	5
Brevettazione alternativa.....	pag.....	5
Ricerca preliminare di anteriorità.....pag.....	5
Ricerca di anteriorità sui brevetti italiani	pag.....	6

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO

Modalità di deposito in forma cartacea presso la Camera di Commercio	pag.....	7
Documentazione da presentare	pag.....	7
Allegati alla Domanda	pag.....	7
Costi per il deposito cartaceo.....	pag	10
Come effettuare il pagamento dei diritti per mantenere in vita il brevetto	pag	11

INFORMAZIONI GENERALI

COS'E' UN'INVENZIONE

L'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale e tale da apportare progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti.

Non sono considerate invenzioni:

- le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici, *in quanto tali*. E' invece brevettabile l'invenzione resa possibile grazie ad una scoperta, in quanto questa rappresenta una forma di applicazione pratica delle conoscenze, che porta ad un risultato tecnicamente utile e idoneo ad uno sfruttamento industriale, come richiesto dalla normativa di diritto industriale. Ad esempio, la semplice dimostrazione che l'idrogeno è una fonte di energia è una scoperta non brevettabile, mentre l'applicazione di tale scoperta al fine della creazione di un motore che produce energia utilizzando l'idrogeno è, viceversa, brevettabile;
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali;
- i programmi per elaboratore *in quanto tali*. Tuttavia, le invenzioni collegate al software possono essere brevettabili purché vi sia *un effetto tecnico* derivante dall'esecuzione del programma per elaboratore che vada al di là degli usuali effetti risultanti dall'esecuzione di un programma per computer. Si ha un effetto tecnico, per esempio, quando il software dirige tramite il computer un processo industriale o il funzionamento di una diversa apparecchiatura (ad es. un'apparecchiatura collegata ad un calcolatore per determinare i parametri di esposizione ottimale durante la radiografia). Il brevetto riguarda la struttura del programma, cioè gli aspetti funzionali e le idee alla base del programma. Per quanto riguarda invece la formulazione e la forma espressiva scelta per la descrizione, la forma di tutela prevista in Italia è il diritto di autore.
- le presentazioni di informazioni, *in quanto tali*.

Non sono altresì considerate invenzioni i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

E' ammessa la brevettabilità dei prodotti chimici, farmaceutici o alimentari, dei procedimenti per la loro fabbricazione o dei procedimenti microbiologici e dei prodotti ottenuti con tali procedimenti.

SEGRETEZZA DELLE DOMANDE DI BREVETTO:

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico le domande di brevetto e i relativi allegati, dopo 18 mesi dalla data del deposito della domanda, salvo che il richiedente ne abbia richiesto l'anticipata accessibilità. In questo caso la domanda verrà resa accessibile dopo 90 giorni.

DIRITTI DI BREVETTO

Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. Pertanto solo *chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e le condizioni stabilite dalla legge*. In particolare il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto oggetto del brevetto o, se oggetto del brevetto è un procedimento, di vietare ai terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

L'IMPORTANZA DELLE DATE

Data di accessibilità al pubblico: è la data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è posta a disposizione del pubblico, e cioè decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito, ovvero dopo 90 giorni, nel caso in cui il richiedente abbia dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico. Da tale data il brevetto esplica i suoi effetti e quindi è possibile ricorrere agli strumenti di tutela civile e penale previsti dalla legge perché è da tale momento che il brevetto diventa conoscibile e, di conseguenza, punibile la sua illecita riproduzione.

Si evidenzia che la data di deposito coincide non con la data di presentazione della domanda ma con la data di pagamento delle tasse/diritti. Pertanto la data di deposito coinciderà con quella di presentazione della domanda solo se il pagamento delle tasse/diritti è effettuato nella stessa giornata.

A decorrere dal 18/05/2015, le tasse di concessione governativa vanno versate esclusivamente mediante modello F24 "Versamenti con elementi identificativi", reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Data di concessione: è la data in cui gli effetti del brevetto diventano definitivi, retroagendo alla data del deposito.

DURATA DEL BREVETTO

La durata del brevetto è di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.

Se non vengono pagati i diritti annuali di mantenimento in vita, il brevetto decade.

VALIDITÀ DELLA BREVETTAZIONE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

In base alla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma fra l'Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939 un'invenzione brevettata in Italia gode di protezione anche all'interno della Repubblica e viceversa.

RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ DI PRECEDENTI DEPOSITI

Secondo le disposizioni della Convenzione Unione di Parigi, chi abbia depositato una domanda di brevetto in uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia, che riconosce il diritto di priorità, ha un anno di tempo per depositare domande corrispondenti in altri Stati aderenti.

BREVETTAZIONE ALTERNATIVA

Se l'interessato presenta una domanda di invenzione, mentre l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in fase di esame, ritiene che la stessa sia accoglibile solo come modello di utilità, invita l'interessato, assegnandogli un termine, a convertire la domanda di invenzione in modello di utilità, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.

Se al momento del deposito sussistono dubbi in merito alla scelta del tipo di brevetto (invenzione o modello di utilità) è consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità.

I diritti di segreteria dovranno essere corrisposti per entrambi le domande.

RICERCA PRELIMINARE DI ANTERIORITÀ

Una ricerca accurata di anteriorità dei brevetti presentati in Italia, viene eseguita dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, che rilascia il "rapporto di ricerca". Tuttavia, prima di depositare una domanda di brevetto è consigliato effettuare una ricerca preliminare di anteriorità per verificare la novità del trovato, aumentando così la potenzialità di successo della domanda.

RICERCA DI ANTERIORITA' SUI BREVETTI ITALIANI

A decorrere dal 1 luglio 2008, le domande di brevetto per invenzione industriale depositate in Italia, per le quali non è rivendicata la priorità estera od interna e che, quindi, costituiscono un deposito nazionale autonomo, vengono trasmesse all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) che effettuerà una ricerca di anteriorità, rilasciando un rapporto di ricerca.

Il rapporto di ricerca è accompagnato da opinioni scritte, che costituiscono un parere (con mero valore informativo) sulla brevettabilità dell'invenzione oggetto della domanda.

Attraverso il rapporto di ricerca il richiedente potrà valutare le probabilità che il brevetto italiano sia valido, e con quale forza, e le possibilità di ottenere validi brevetti all'estero.

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO

MODALITÀ DI DEPOSITO IN FORMA CARTACEA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO

La domanda può essere presentata dal richiedente o tramite un suo incaricato munito di delega.

Il deposito può avvenire utilizzando il modulo "Domanda di brevetto per invenzione industriale", reperibile sul [sito dell'UIBM](#) in formato editabile. Il modulo di domanda, dovrà essere stampato, firmato e consegnato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi di una qualsiasi Camera di Commercio, unitamente agli allegati previsti, redatti secondo le istruzioni presenti su questa guida.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Modulo "Domanda di brevetto per invenzione industriale" in duplice originale

Non sono accettati moduli compilati a mano, pertanto il modulo potrà essere compilato direttamente dal sito internet dell'UIBM al computer e successivamente stampato in duplice copia.

Al modulo vanno allegati debitamente firmati l' "informativa sul trattamento dei dati personali" ed il consenso al trattamento dei dati personali", reperibili sul sito.

- Regolamento (UE) 2016/679 -

ALLEGATI ALLA DOMANDA (Riassunto, descrizione, rivendicazioni, traduzione in inglese delle rivendicazioni, disegni, lettera di incarico)

Istruzioni di carattere generale:

Ciascun allegato deve essere redatto come documento autonomo, anche se la numerazione delle pagine deve essere consecutiva.

La documentazione deve essere compilata a mezzo computer con inchiostro nero, su una sola facciata di un foglio di carta bianca formato A4 (cm 21x29,7), lasciando un margine inferiore e superiore, a sinistra e a destra di almeno 2,5 cm, nonché uno spazio tra righe tale da consentire le correzioni interlineari. I testi devono essere scritti con interlinea 1 ½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad un'altezza minima di 0,21 cm.

I fogli, di non più di 25 righe di scrittura, devono essere riuniti in un fascicolo e *siglati dal richiedente o dal mandatario; sull'ultimo foglio gli stessi dovranno apporre le loro firme.*

Riassunto

Deve recare un'intestazione contenente il titolo dell'invenzione ed il nome e l'indirizzo di residenza del richiedente. In poche righe si deve riassumere il trovato che si vuole brevettare.

Il riassunto deve descrivere in forma sintetica il trovato nei tratti salienti: il settore tecnologico, il problema tecnico, i caratteri essenziali della soluzione e l'uso finale.

Descrizione

La descrizione deve:

- indicare i dati anagrafici del richiedente
- specificare il campo della tecnica a cui fa riferimento (*es. la presente invenzione si riferisce ad un sistema di conservazione per alimenti*);
- indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
- esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;
- descrivere brevemente gli eventuali disegni ;
- descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
- indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

Rivendicazioni

Le rivendicazioni definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede la protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione pur mantenendo la numerazione successiva a quella della descrizione secondo le seguenti formalità:

- devono essere indicate con numeri arabi consecutive;
- la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
- Devono essere elencate "A cascata", cioè dalla più importante alla meno importante.

Traduzione in inglese delle Rivendicazioni

Da redigersi come documento autonomo. Le pagine non devono essere conteggiate ai fini del pagamento del diritto di deposito.

La presentazione della domanda di brevetto, priva della traduzione in inglese delle rivendicazioni, comporta il versamento di € 200,00

Disegni

I disegni devono essere eseguiti a linee di inchiostro di colore scuro su fogli di carta bianca resistente e non brillante formato A4 (cm 21x29,7), lasciando un margine di almeno 2 cm su ogni lato. Ogni tavola deve essere numerata progressivamente. Eventuali numeri o lettere inserite nei disegni per contraddistinguere le varie parti del trovato, devono trovare corrispondenza con quanto specificato nella descrizione.

Come versare i diritti di deposito

All'atto della presentazione della domanda cartacea allo sportello Marchi e Brevetti della Camera di Commercio sono rilasciati la ricevuta semplificata di presentazione della domanda e il modello F24, necessario per provvedere al versamento delle tasse di registrazione.

Esenzione dai diritti di deposito

Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione, le Università, le Amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le Amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. Per ottenere tale esenzione, i soggetti sopra citati devono indicare nella domanda di brevetto il loro codice fiscale.

**COSTI PER IL DEPOSITO CARTACEO
DI UNA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE**

<i>Diritti di Segreteria</i>	
40,00	deposito in formato cartaceo
3,00	per la copia autentica del verbale di deposito (<i>eventuale, su richiesta</i>).
<i>Marche da Bollo</i>	
0	nel caso in cui non venga richiesta copia autentica del verbale di deposito
2 da 16,00	una sull'originale della domanda ed una da applicare sulla copia autentica del verbale di deposito a cura dell'ufficio ricevente
<i>Diritti di Deposito</i>	
120,00	in formato cartaceo - descrizione, riassunto e tavole di disegno – se non superano le 10 pagine
160,00	in formato cartaceo - descrizione, riassunto e tavole di disegno – se superano le 10 pagine, ma non le 20 pagine
400,00	in formato cartaceo - descrizione, riassunto e tavole di disegno – se superano le 20 pagine, ma non le 50 pagine
600,00	in formato cartaceo - descrizione, riassunto e tavole di disegno – se superano le 50 pagine
45,00	per ogni rivendicazione oltre la decima
200,00	per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni)

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEI DIRITTI PER MANTENERE IN VITA IL BREVETTO

DIRITTI PER IL MANTENIMENTO IN VITA DEL BREVETTO:

60,00	Quinto anno
90,00	sesto anno
120,00	settimo anno
170,00	Ottavo anno
200,00	nono anno
230,00	decimo anno
310,00	undicesimo anno
410,00	dodicesimo anno
530,00	tredecimo anno
600,00	quattordicesimo anno
650,00	quindicesimo anno e successivi fino al ventesimo
100,00	Diritti di mora per il ritardo nel pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)

La durata del brevetto di invenzione industriale è di 20 anni, a condizione che vengano pagati regolarmente i diritti annuali. In Italia tali diritti devono essere corrisposti a partire dal 5° anno. Se non vengono pagati il brevetto decade.

Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita deve essere effettuato anticipatamente rispetto all'annualità di riferimento, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente *a quello in cui è stata depositata la domanda*. Trascorso detto periodo il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del corrispondente diritto di mora. Il pagamento è altresì, ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora, per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento.

Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali se riferiti allo stesso brevetto.

Il versamento va effettuato tramite modello F24 "Versamenti con elementi identificativi", generato dal sistema informativo UIBM, accedendo alla sezione "Pagamenti successivi al deposito", previa registrazione all'indirizzo <https://servizionline.uibm.gov.it/uibm-public-web/index.html> o reperibile sul sito [dell'Agenzia delle Entrate](#).

Per le modalità di pagamento si rinvia al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 20/11/2014.

Come compilare il modulo F24- Versamenti con elementi identificativi:

Nella sezione CONTRIBUENTE inserire i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. Nella sezione ERARIO ED ALTRO inserire:

- nel campo "tipo": U
- nel campo "elementi identificativi": nuovo numero di domanda (convertito sul sito:<https://servizionline.uibm.gov.it>) composto di 15 caratteri. Il 16° e 17° carattere corrispondono al numero dell'annualità per la quale si effettua il pagamento (ad esempio: 05 per la quinta annualità, 06 per la sesta, 07 per la settima);
- nel campo "codice": C300
- nel campo "anno di riferimento": inserire l'anno a cui si riferisce il pagamento, nel formato AAAA
- nel campo "importi a debito versati": importi da pagare

Come convertire il numero di domanda:

- Collegarsi al sito <https://servizionline.uibm.gov.it>
- Nel menu in alto scegliere "ricerca"
- Cliccare su "accedi alle funzionalità di ricerca"
- Inserire nel campo di ricerca il numero di domanda da convertire
- Cliccare su "cerca"
- Apparirà un numero di deposito di 15 cifre. Questo è il numero da inserire nel modello F24, integrato con le ulteriori due cifre corrispondenti all'annualità, alla voce: "elementi identificativi"